



PROPOSTA DA PARTE DELLA BANCA

Gentile,

Cognome e nome _____ Sesso M F

Nato/a il _____ a _____ Prov. _____ dal _____

Residente a _____ Prov. _____ C.A.P. _____ dal _____

Indirizzo _____ Tel. _____

Proprietà immob. : SI NO

Cellulare _____ e-mail _____

Stato civile: Non coniugato/a Coniugato/a Separato/a Divorziato/a Convivente Vedovo/a

Numero familiari a carico _____ Codice Fiscale _____

Docum. Identificat.: tipo _____ N. _____

Rilasciato da _____ il _____

Attività svolta _____ Cod.* _____ dal _____ Reddito annuo netto Euro _____

Azienda/Studio professionale _____ Tel. _____

Indirizzo _____ Local. _____ C.A.P. _____ Prov. _____

Le offriamo l'attivazione del servizio di carta di credito che sarà regolato dalle condizioni di cui al Documento di Sintesi e dalle disposizioni di cui all'articolato normativo, che costituiscono entrambi parte integrante della presente proposta. La Banca Le rende noto che la consegna della copia del contratto, in caso di esercizio del diritto di ottenerla, non impegna le parti alla stipula. Le ricordiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 67-duodecies del D.Lgs n. 206/2005(come modificato dal D.Lgs 221/2007) si ha facoltà di recedere dal contratto, costituito come sopra, senza penali e senza indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dall'invio da parte della Banca della carta. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso: BNL – Servizio Monetica, Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma.

CONTO CORRENTE DI ADDEBITO DELL'ESTRATTO CONTO MENSILE

Il rimborso di quanto dovuto in base all'estratto conto mensile sarà effettuato: **Cope Singolo**

ratealmente – rata richiesta 50,00 euro 100,00 euro 150,00 euro 200,00 euro

Rata Minima calcolata automaticamente a prescindere dalla rata richiesta. Con saldo debitore inferiore a Euro 2.000 rata minima Euro 50.00; saldo compreso fra Euro 2.001 e Euro 4.000 rata minima Euro 100.00; saldo compreso fra Euro 4.001 e Euro 6.000 rata minima Euro 150.00

presso la Banca _____ Fil./Ag. _____

c/c n. _____ Anno apertura _____ IBAN _____

Norme che regolano il contratto della Carta BNL TopCredit

Art. 1. Oggetto dell'accordo

La Carta BNL TopCredit (di seguito denominata Carta) è emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito denominata Banca) su richiesta del Titolare alla Banca.

La Carta può essere abbinata anche ad altra Carta di Credito BNL Classic con modalità di pagamento in unica soluzione (a saldo); fermo restando che la modalità di pagamento di quest'ultima carta deve rimanere sempre a saldo. La Carta è di proprietà esclusiva della Banca e dà diritto al Titolare di ottenere:

- a) la fornitura di merci e/o servizi, da parte degli esercizi convenzionati, senza pagamento in contanti al momento della fornitura stessa, ma soltanto con la firma (irrevocabile) della memoria di spesa, o di documento equivalente, o con altre specifiche modalità indicate dalla Banca;
- b) l'anticipazione di contante dalla Banca o da altre Banche convenzionate;
- c) pagamenti a distanza e con voucher;
- d) la sottoscrizione di pagamenti ricorrenti;
- e) la possibilità di disporre accrediti sul conto corrente di regolamento della Carta utilizzando il credito disponibile sulla Carta stessa.

Art. 2. Custodia della Carta

Il Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo della Carta da parte di terzi. Nel caso di smarrimento o di sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta il Titolare deve:

a) comunicare immediatamente alla Banca l'accaduto, contattando telefonicamente il servizio clienti al numero indicato nella lettera di trasmissione della carta ovvero reperibile sul sito bnl.it;

b) denunciare lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta alle Autorità competenti. Una copia della denuncia dovrà essere conservata dal Titolare; infatti, la Banca può richiedere copia della denuncia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta.

Il Titolare:

- fino al momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato;
- a) se non ha agito con dolo o colpa grave ovvero ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della carta, di cui è all'art. 3, sopporta la perdita derivante dall'utilizzo indebito della carta conseguente a questi eventi, entro il limite di 150 EURO;
- b) se ha agito con dolo o colpa grave ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della carta, di cui all'art. 3, sopporta tutte le perdite, senza applicazione del limite dei 150 EURO;
- dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, non sopporta le perdite a meno che abbia agito in maniera fraudolenta;
- in ogni caso, sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate, senza il limite dei 150 euro, se ha agito in modo fraudolento o, con dolo o colpa grave, non ha utilizzato la Carta in conformità a questo contratto, ovvero non ha comunicato, secondo le modalità appositamente previste, lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.

Art. 3. Codice Personale Segreto

Per utilizzare la Carta presso gli sportelli automatici abilitati e/o attraverso apparecchiature elettroniche (es. POS), il Titolare è in possesso di un codice personale segreto denominato PIN (Personal Identification Number). Questo codice viene generato elettronicamente ed è quindi sconosciuto al personale della Banca (e delle altre Banche convenzionate) al quale non deve mai essere comunicato.

Il numero di codice personale segreto viene consegnato al Titolare o inviato in busta chiusa. Se il Titolare possiede già un'altra Carta di Credito BNL abbinata o meno alla TopCredit, ciascuna delle carte avrà un PIN diverso.

Il PIN deve restare segreto e non deve essere scritto sulla Carta né conservato insieme alla Carta stessa o ad altri documenti del Titolare. Il Titolare deve, in particolare, custodire con cura il PIN ed è responsabile secondo quanto indicato nel precedente Art. 2.

Art. 4. Validità della Carta

La Carta è valida per il periodo su di essa indicato e/o secondo quanto risulta dalle comunicazioni della Banca.

Alla scadenza la Carta viene rinnovata, di regola, per un periodo uguale al precedente, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. Tuttavia la Banca può prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo.

Art. 5. Utilizzo della Carta

Per autorizzare la transazione il Titolare dà il proprio consenso secondo le seguenti modalità:

- Digitazione PIN per acquisti e prelievi;
- Firma per acquisti, dove richiesto;
- Firma per anticipo contante, dove richiesto;
- Indicazione estremi Carta per acquisti a distanza, oltre ai sistemi di autenticazione, ove previsti;
- Sottoscrizione pagamenti ricorrenti.

Una volta che la transazione è stata autorizzata secondo una di queste modalità, il consenso è prestato in maniera irrevocabile. La firma del Titolare sulle memorie di spesa e/o sui documenti equivalenti deve essere conforme a quella da lui messa sulla richiesta di rilascio della Carta e sulla Carta stessa, al momento della ricezione.

La Carta è utilizzabile presso gli sportelli automatici abilitati, nei terminali di pagamento POS e/o in apparecchiature per le quali è prevista l'introduzione del PIN, oppure in transazioni elettroniche o non elettroniche che non prevedono né la firma né l'uso del PIN.

La Banca stabilisce i limiti di utilizzo complessivi della Carta per il Titolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 6. La Banca, secondo quanto previsto in linea generale al successivo art. 9, può modificare in qualsiasi momento questi limiti comunicandolo al Titolare.

Questo limite viene comunicato al Titolare contemporaneamente alla consegna della carta, attraverso una specifica comunicazione che è parte integrante di questo contratto. La Carta deve essere usata entro i limiti di utilizzo stabiliti dalla Banca.

Se il Titolare è possessore di una Carta Classic BNL abbinata alla TopCredit, il limite di utilizzo della Carta TopCredit oggetto del presente contratto rappresenta una parte del limite di utilizzo complessivo della Carta Classic.

Ne consegue che:

- gli importi dovuti alla Banca per le operazioni disposte con la Carta TopCredit sono effettuate a valere sul limite di utilizzo della carta Classic abbinata;
- se il limite di utilizzo della carta Classic è già stato interamente impiegato, la Carta TopCredit abbinata non è autorizzata ad operare finché il pagamento dell'estratto conto non consente di ripristinare il limite stesso.

La Carta deve essere utilizzata solo dal Titolare e da lui personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terze persone.

L'esercizio convenzionato può richiedere al Titolare di esibire un documento di riconoscimento che ne provi l'identità e può scriverne gli estremi.

L'utilizzo di Carte scadute, revocate o denunciate come smarrite, sottratte, falsificate o contraffatte, ferme restando le obbligazioni che ne derivano, costituisce un illecito che la Banca può perseguire ai sensi di Legge.

Se l'esercente o altri soggetti incaricati allo scopo dalla Banca, ne fanno esplicita richiesta, il Titolare deve consentire il trattenimento e l'obliterazione della Carta.

Il Titolare prende atto che, nel quadro dei sistemi di sicurezza in Italia e all'estero, possono essere fissati agli esercenti e alle Banche convenzionate limiti di importo per le singole operazioni. Sopra questi limiti è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dalla Banca su richiesta dell'esercente e/o della Banca convenzionata.

Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca a ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti. Quindi, per qualsiasi controversia, e per esercitare

qualsiasi diritto, il Titolare deve rivolgersi esclusivamente agli esercenti dove sono state acquistate le merci o dove sono stati ottenuti i servizi. La Banca, comunque, non si assume nessuna responsabilità per difetti delle merci, ritardo nella consegna ed altri eventi analoghi, anche nel caso in cui le relative memorie di spesa e/o documenti equivalenti sono stati onorati. Resta fermo quindi l'obbligo del Titolare di onorare le relative memorie di spesa o documenti equivalenti.

La Banca non è in nessun caso responsabile se la Carta non può essere utilizzata presso l'esercente convenzionato per qualsiasi motivo o anche se questo accade in seguito alla revoca o sospensione della convenzione con l'esercente stesso.

La Banca può bloccare l'utilizzo della Carta per motivi oggettivamente giustificati legati alla sicurezza della Carta stessa e/o al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento.

La Banca può bloccare l'utilizzo della Carta anche in caso di prolungato superamento dei limiti di spesa assegnati. In caso di superamento temporaneo di questi limiti, l'operatività della Carta viene sospesa e il Titolare non può effettuare alcuna transazione.

La Banca informa il Titolare del blocco della Carta non appena possibile. La Banca può non comunicare il blocco della Carta al Titolare per motivi di sicurezza oggettivamente giustificati, o per disposizioni di legge o regolamento.

Le informazioni relative al blocco della Carta possono essere comunicate dalla Banca al Titolare con gli stessi mezzi scelti dalle parti per lo scambio delle informazioni Banca/Titolare. Infatti, in caso di blocco della Carta, la Banca contatta il Titolare al numero di telefono dallo stesso indicato, possibilmente prima che la Carta venga bloccata. Nel caso in cui il Titolare non sia reperibile, la Banca invia un messaggio telefonico ("sms") al Titolare (o eventualmente un messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Titolare o messo a disposizione dalla Banca); nel caso in cui il Titolare fosse ancora irraggiungibile nei modi sopra indicati, la Banca provvede ad informarlo tramite il canale postale.

La Banca è responsabile nei confronti del Titolare in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale la banca/prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (es. esercente) non è responsabile ai sensi della normativa vigente.

In caso di operazione di pagamento non autorizzata, la Banca, fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 6, rimborsa immediatamente al Titolare l'importo dell'operazione stessa, facendo tornare la situazione al momento precedente all'operazione come se questa non fosse mai avvenuta.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione al Titolare della Carta; in questo caso, anche se si è verificato il rimborso, la Banca può dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata, la Banca otterrà quindi dal Titolare e/o dall'Azienda la restituzione dell'importo.

Art. 6. Modalità di pagamento ed estratto conto

Il Titolare è tenuto a pagare l'importo annuale previsto per il rilascio o il rinnovo della Carta in anticipo e in misura fissa per ogni periodo di dodici mesi, non frazionabili.

Il Titolare deve inoltre pagare alla Banca:

- a) l'importo di tutte le operazioni effettuate, in maniera irrevocabile, con l'utilizzo della Carta;
- b) le spese di emissione, di invio e di bollo relative agli estratti conto ed alla Carta stessa;
- c) le commissioni per oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta estera così composte:

- Tasso di cambio applicato dai Circuiti al momento della esecuzione dell'operazione;
- Commissione valutaria applicata dalla Banca e indicata nelle condizioni economiche presenti nel contratto;

d) ogni altra spesa e commissione specificamente indicata nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante di questo contratto.

Le somme dovute, in particolare quelle inerenti le transazioni, vengono registrate in un estratto conto inviato con periodicità mensile al Titolare. Le parti possono convenire una diversa periodicità di invio.

Trascorsi 60 giorni dalla data di emissione dei predetti documenti, senza che sia pervenuto alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, reclamo specifico, gli stessi si intenderanno senz'altro approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del rendiconto.

Se il Titolare è possessore di una Carta di Credito Classic BNL abbinata alla TopCredit, viene inviato un unico estratto conto che contiene il dettaglio delle operazioni effettuate sia con la TopCredit che con la Carta Classic.

Il pagamento degli importi dovuti dal Titolare deve avvenire con addebito sul conto corrente bancario indicato dal Titolare, entro il termine indicato nel Documento di Sintesi, fronte spoglio e parte integrante del presente contratto, a partire dalla data di emissione indicata sull'estratto conto.

Se il Titolare è già possessore di una Carta di Credito Classic BNL abbinata alla TopCredit, il termine per il pagamento degli importi dovuti è quello della Carta Classic BNL. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, nel caso in cui il Titolare è venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, deve informare la Banca, in forma scritta, senza indugio e comunque entro il termine massimo di 13 mesi dalla data di addebito secondo le modalità previste dall'art. 13. In questi casi la Banca rettifica il pagamento, dopo aver accertato la fondatezza della richiesta del Titolare.

Art. 7. Rateizzazione dei pagamenti

Il rimborso delle somme dovute entro il limite di utilizzo stabilito avviene ratealmente, attraverso rate mensili fisse per l'importo prescelto dal Titolare in sede di sottoscrizione del presente contratto, nell'ambito degli importi previsti. Tuttavia specifiche posizioni debitorie, conseguenti all'utilizzo della carta, potrebbero determinare l'applicazione di una rata minima calcolata automaticamente.

La rateizzazione comporta la corresponsione di un interesse nella misura indicata nel contratto, calcolato sul saldo risultante dall'ultimo estratto conto fino al giorno del pagamento della rata e, successivamente, sull'importo residuo. Gli interessi così calcolati vengono registrati nel relativo estratto conto mensile. La Banca esegue l'addebito in conto corrente della rata comprensiva di capitale e interessi in data e con le modalità indicate al precedente articolo 6.

Il beneficio della rateizzazione cessa immediatamente in caso di recesso dal rapporto, come regolato dal successivo art. 11, sia da parte della Banca che da parte del Titolare: in questo caso il Titolare è obbligato all'immediato rimborso dell'intero credito e, in mancanza di tale rimborso, al pagamento delle commissioni, spese ed accessori indicati all'articolo 8.

Il Titolare può richiedere la modifica dell'importo della rata mensile, nell'ambito degli importi previsti; la Banca può accettare o meno questa richiesta.

Art. 8. Mancati Pagamenti

Il mancato pagamento anche di una soltanto delle rate entro il termine essenziale di cui all'articolo 6 può comportare decadenza dal beneficio della rateizzazione e, in ogni caso, determina il diritto per la Banca di esigere immediatamente l'intero credito (decadenza dal beneficio del termine). Al Titolare è applicata mensilmente, a titolo di penale, una "commissione per ritardo pagamento" nella misura percentuale o fissa indicata nel contratto, oltre, ovviamente, all'interesse di cui al precedente articolo 7, il cui tasso potrà essere maggiorato a titolo di mora nella percentuale indicata nel contratto, calcolato giornalmente dalla data dell'estratto conto fino al giorno dell'effettivo pagamento. Resta ferma comunque la facoltà della Banca di risolvere immediatamente il contratto, dandone comunicazione al Titolare ovvero di sospendere l'utilizzo della carta.

Art. 9. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto oltre che le relative informazioni. La Banca comunica queste modifiche al Titolare in forma scritta o mediante altro supporto durevole accettato in precedenza dal Titolare, con preavviso minimo di due mesi. Il Titolare ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri. Le comunicazioni della Banca possono essere effettuate mediante l'invio al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal Titolare in questo contratto. Se il Titolare non esercita il diritto di recesso, nei termini indicati, le modifiche comunicate si ritengono accettate.

La Banca non deve comunicare al Titolare le modifiche dei tassi, dovute a variazioni di specifici parametri prescelti. Per quanto riguarda invece i Servizi Assicurativi, viene applicata la relativa normativa di settore.

Art. 10 - Disponibilità delle informazioni relative all'utilizzo della carta e invio delle comunicazioni

Ogni indicazione, anche cartacea, fornita dalla Banca al Titolare tramite gli impianti utilizzati per lo svolgimento dei Servizi oggetto di questo Contratto, non sostituisce le comunicazioni previste dalla legge e dal contratto che regola il rapporto di conto corrente.

Le operazioni relative ai Servizi oggetto di questo Contratto vengono confermate dalla Banca al Titolare mediante il loro inserimento nell'estratto conto nel quale le operazioni stesse vengono riportate con apposita causale. Tale documento dà prova delle operazioni effettuate e del loro ammontare.

La Banca fornisce al Titolare gratuitamente, una volta al mese, sul supporto indicato dal Titolare e concordato con la Banca, o in mancanza sul proprio sito web bnl.it o alternativamente allo sportello, le informazioni relative alle operazioni di pagamento eseguite. Le parti concordano che per le informazioni diverse da quelle rese gratuitamente ai sensi di legge e fornite, sono recuperate le relative spese.

L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione in forma cartacea della Banca saranno fatti al Titolare della Carta con pieno effetto al domicilio indicato all'atto della apertura del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. In alternativa alla forma cartacea, qualora l'operatività di questo contratto lo consenta, è in facoltà del Titolare scegliere di ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza relative allo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché altre eventuali comunicazioni inerenti detto rapporto, in forma elettronica, c.d. "Servizio di dematerializzazione"; le modalità dell'utilizzo della forma elettronica sono comunicate al Titolare all'atto dell'adesione al "Servizio" predetto. In ogni momento del rapporto il Titolare ha diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica). L'adesione al "Servizio", così come la facoltà di modifica della tecnica di comunicazione, può essere effettuata con richiesta inviata alla Banca anche in forma elettronica.

In qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Titolare ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.

La Banca invia, con piena validità, gli estratti conto e le comunicazioni scritte, all'ultimo indirizzo indicato dal Titolare, che ha comunque l'obbligo di comunicare alla Banca Nazionale del Lavoro Direzione Produzione e Assistenza Commerciale - Ufficio Monetica Via Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma, eventuali variazioni del proprio indirizzo.

Art. 11. Durata dell'accordo

La Banca può recedere dal contratto mediante comunicazione al Titolare, con un preavviso di 60 giorni, o, in presenza di giustificato motivo, anche senza preavviso. Il Titolare può, invece, recedere in qualsiasi momento da questo contratto ed è tenuto a restituire immediatamente la Carta e ogni altro materiale in precedenza consegnatogli.

La Banca, in caso di recesso, rimborsa al Titolare la quota residua di canone per il periodo successivo all'estinzione del contratto (quindi, in misura proporzionale ai mesi non goduti).

In ogni caso di risoluzione e/o cessazione di questo accordo, il Titolare deve restituire immediatamente la Carta alla Banca.

Art. 12 - Strumenti di identificazione del Titolare

La Banca può inviare al Titolare nuovi strumenti di identificazione, anche elettronici, per consentirgli di effettuare, a distanza e in modo sicuro, operazioni informative e dispositive a valere sulla propria Carta.

Art. 13 Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione di questo contratto, il Titolare può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca (Via Vittorio Veneto 119 - 00187 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com) che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF - organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007) se l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro e se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure della Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti le quali possono sempre ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il Titolare, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario (ADR - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - www.conciliatorebancario.it) una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la risoluzione delle controversie relative al rapporto.

È comunque possibile ricorrere all'autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.

Infine il Titolare, insieme alla Banca, può attivare, anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (Artt. 806 e ss. del c.p.c.).

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento.

Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

Art. 14. Clausola sospensiva

Gli effetti di questo contratto sono sospesi fino all'esito positivo della valutazione che la Banca effettuerà sui presupposti di carattere patrimoniale e su tutti gli altri singoli elementi previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza per l'erogazione del credito/servizio.

La Banca comunicherà, di regola entro 30 giorni, l'esito positivo della valutazione degli elementi citati con qualsiasi mezzo idoneo, incluso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia.

Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, e il Titolare dovrà riconoscere alla Banca i costi sostenuti per svolgere la fase valutativa.

Art. 15 - Rinvio e lingua del contratto

Per quanto non espressamente indicato in questo contratto, si intendono direttamente richiamate le Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi, eventualmente accettate dal Titolare al momento dell'accensione del rapporto di conto corrente con la Banca.

Questo contratto è redatto in lingua italiana.



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE

Spett. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Con riferimento alla Vostra proposta di attivazione del servizio di carta di credito, di seguito riportata e trascritta

PROPOSTA DA PARTE DELLA BANCA

Gentile,

Cognome e nome _____ Sesso M F
Nato/a il _____ a _____ Prov. _____
Residente a _____ Prov. _____ C.A.P. _____ dal _____
Indirizzo _____ Tel. _____
Proprietà immob. : SI NO
Cellulare _____ e-mail _____
Stato civile: Non coniugato/a Coniugato/a Separato/a Divorziato/a Convivente Vedovo/a
Numero familiari a carico _____ Codice Fiscale _____
Docum. Identificat.: tipo _____ N. _____
Rilasciato da _____ il _____
Attività svolta _____ Cod.* _____ dal _____ Reddito annuo netto Euro _____
Azienda/Studio professionale _____ Tel. _____
Indirizzo _____ Local. _____ C.A.P. _____ Prov. _____

Le offriamo di seguito l'attivazione del servizio di carta di credito che sarà regolato dalle condizioni di cui al Documento di Sintesi e dalle disposizioni di cui all'articolato normativo, che costituiscono entrambi parte integrante della presente proposta.

La Banca Le rende noto che la consegna della copia del contratto, in caso di esercizio del diritto di ottenerla, non impegna le parti alla stipula. Le ricordiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 67-duodecies del D.Lgs n. 206/2005 (come modificato dal D.Lgs 221/2007) si ha facoltà di recedere dal contratto, costituito come sopra, senza penali e senza indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dall'invio da parte della Banca della carta. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso: BNL – Servizio Monetica, Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma.

IL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO DELL'ESTRATTO CONTO MENSILE

Il rimborso di quanto dovuto in base all'estratto conto mensile sarà effettuato:

Cope Singolo

ratealmente – rata richiesta 50,00 euro 100,00 euro 150,00 euro 200,00 euro

Rata Minima calcolata automaticamente a prescindere dalla rata richiesta. Con saldo debitore inferiore a Euro 2.000 rata minima Euro 50.00; saldo compreso fra Euro 2.001 e Euro 4.000 rata minima Euro 100.00; saldo compreso fra Euro 4.001 e Euro 6.000 rata minima Euro 150.00

presso la Banca

Fil./Ag.

c/c n.

Anno apertura

IBAN

Norme che regolano il contratto della Carta BNL TopCredit

Art. 1. Oggetto dell'accordo

La Carta BNL TopCredit (di seguito denominata Carta) è emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito denominata Banca) su richiesta del Titolare alla Banca.

La Carta può essere abbinata anche ad altra Carta di Credito BNL Classic con modalità di pagamento in unica soluzione (a saldo); fermo restando che la modalità di pagamento di quest'ultima carta deve rimanere sempre a saldo. La Carta è di proprietà esclusiva della Banca e dà diritto al Titolare di ottenere:

- a) la fornitura di merci e/o servizi, da parte degli esercizi convenzionati, senza pagamento in contanti al momento della fornitura stessa, ma soltanto con la firma (irrevocabile) della memoria di spesa, o di documento equivalente, o con altre specifiche modalità indicate dalla Banca;
- b) l'anticipazione di contante dalla Banca o da altre Banche convenzionate;
- c) pagamenti a distanza e con voucher;
- d) la sottoscrizione di pagamenti ricorrenti;
- e) la possibilità di disporre accrediti sul conto corrente di regolamento della Carta utilizzando il credito disponibile sulla Carta stessa.

Art. 2. Custodia della Carta

Il Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo della Carta da parte di terzi. Nel caso di smarrimento o di sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta il Titolare deve:

- a) comunicare immediatamente alla Banca l'accaduto, contattando telefonicamente il servizio clienti al numero indicato nella lettera di trasmissione della carta ovvero reperibile sul sito bnl.it;
- b) denunciare lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta alle Autorità competenti. Una copia della denuncia dovrà essere conservata dal Titolare; infatti, la Banca può richiedere copia della denuncia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta.

Il Titolare:

- fino al momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato;
- c) se non ha agito con dolo o colpa grave ovvero ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della carta, di cui all'art. 3, sopporta la perdita derivante dall'utilizzo indebito della carta conseguente a questi eventi, entro il limite di 150 EURO;
- d) se ha agito con dolo o colpa grave ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della carta, di cui all'art. 3, sopporta tutte le perdite, senza applicazione del limite dei 150 EURO;
- dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, non sopporta le perdite a meno che abbia agito in maniera fraudolenta;
- in ogni caso, sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate, senza il limite dei 150 euro, se ha agito in modo fraudolento o, con dolo o colpa grave, non ha utilizzato la Carta in conformità a questo contratto, ovvero non ha comunicato, secondo le modalità appositamente previste, lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.

Art. 3. Codice Personale Segreto

Per utilizzare la Carta presso gli sportelli automatici abilitati e/o attraverso apparecchiature elettroniche (es. POS), il Titolare è in possesso di un codice personale segreto denominato PIN (Personal Identification Number). Questo codice viene generato elettronicamente ed è quindi sconosciuto al personale della Banca (e delle altre Banche convenzionate) al quale non deve mai essere comunicato.

Il numero di codice personale segreto viene consegnato al Titolare o inviato in busta chiusa. Se il Titolare possiede già un'altra Carta di Credito BNL abbinata o meno alla TopCredit, ciascuna delle carte avrà un PIN diverso.

Il PIN deve restare segreto e non deve essere scritto sulla Carta né conservato insieme alla Carta stessa o ad altri documenti del Titolare. Il Titolare deve, in particolare, custodire con cura il PIN ed è responsabile secondo quanto indicato nel precedente Art. 2.

Art. 4. Validità della Carta

La Carta è valida per il periodo su di essa indicato e/o secondo quanto risulta dalle comunicazioni della Banca.

Alla scadenza la Carta viene rinnovata, di regola, per un periodo uguale al precedente, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. Tuttavia la Banca può prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo.

Art. 5. Utilizzo della Carta

Per autorizzare la transazione il Titolare dà il proprio consenso secondo le seguenti modalità:

- Digitazione PIN per acquisti e prelievi;
- Firma per acquisti, dove richiesto;
- Firma per anticipo contante, dove richiesto;
- Indicazione estremi Carta per acquisti a distanza, oltre ai sistemi di autenticazione, ove previsti;
- Sottoscrizione pagamenti ricorrenti.

Una volta che la transazione è stata autorizzata secondo una di queste modalità, il consenso è prestato in maniera irrevocabile. La firma del Titolare sulle memorie di spesa e/o su documenti equivalenti deve essere conforme a quella da lui messa sulla richiesta di rilascio della Carta e sulla Carta stessa, al momento della ricezione.

La Carta è utilizzabile presso gli sportelli automatici abilitati, nei terminali di pagamento POS e/o in apparecchiature per le quali è prevista l'introduzione del PIN, oppure in transazioni elettroniche o non elettroniche che non prevedono né la firma né l'uso del PIN.

La Banca stabilisce i limiti di utilizzo complessivi della Carta per il Titolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 6. La Banca, secondo quanto previsto in linea generale al successivo art. 9, può modificare in qualsiasi momento questi limiti comunicandolo al Titolare.

Questo limite viene comunicato al Titolare contemporaneamente alla consegna della carta, attraverso una specifica comunicazione che è parte integrante di questo contratto. La Carta deve essere usata entro i limiti di utilizzo stabiliti dalla Banca.

Se il Titolare è possessore di una Carta Classic BNL abbinata alla TopCredit, il limite di utilizzo della Carta TopCredit oggetto del presente contratto rappresenta una parte del limite di utilizzo complessivo della Carta Classic.

Ne consegue che:

- gli importi dovuti alla Banca per le operazioni disposte con la Carta TopCredit sono effettuate a valere sul limite di utilizzo della carta Classic abbinata;
- se il limite di utilizzo della carta Classic è già stato interamente impiegato, la Carta TopCredit abbinata non è autorizzata ad operare finché il pagamento dell'estratto conto non consente di ripristinare il limite stesso.

La Carta deve essere utilizzata solo dal Titolare e da lui personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terze persone.

L'esercizio convenzionato può richiedere al Titolare di esibire un documento di riconoscimento che ne provi l'identità e può scriverne gli estremi.

L'utilizzo di Carte scadute, revocate o denunciate come smarrite, sottratte, falsificate o contraffatte, ferme restando le obbligazioni che ne derivano, costituisce un illecito che la Banca può perseguire ai sensi di Legge.

Se l'esercente o altri soggetti incaricati allo scopo dalla Banca, ne fanno esplicita richiesta, il Titolare deve consentire il trattenimento e l'obliterazione della Carta.

Il Titolare prende atto che, nel quadro dei sistemi di sicurezza in Italia e all'estero, possono essere fissati agli esercenti e alle Banche convenzionate limiti di importo per le singole operazioni. Sopra questi limiti è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dalla Banca su richiesta dell'esercente e/o della Banca convenzionata.

Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca a ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti. Quindi, per qualsiasi controversia, e per esercitare

qualsiasi diritto, il Titolare deve rivolgersi esclusivamente agli esercenti dove sono state acquistate le merci o dove sono stati ottenuti i servizi. La Banca, comunque, non si assume nessuna responsabilità per difetti delle merci, ritardo nella consegna ed altri eventi analoghi, anche nel caso in cui le relative memorie di spesa e/o documenti equivalenti sono stati onorati. Resta fermo quindi l'obbligo del Titolare di onorare le relative memorie di spesa o documenti equivalenti.

La Banca non è in nessun caso responsabile se la Carta non può essere utilizzata presso l'esercente convenzionato per qualsiasi motivo o anche se questo accade in seguito alla revoca o sospensione della convenzione con l'esercente stesso.

La Banca può bloccare l'utilizzo della Carta per motivi oggettivamente giustificati legati alla sicurezza della Carta stessa e/o al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento.

La Banca può bloccare l'utilizzo della Carta anche in caso di prolungato superamento dei limiti di spesa assegnati. In caso di superamento temporaneo di questi limiti, l'operatività della Carta viene sospesa e il Titolare non può effettuare alcuna transazione.

La Banca informa il Titolare del blocco della Carta non appena possibile. La Banca può non comunicare il blocco della Carta al Titolare per motivi di sicurezza oggettivamente giustificati, o per disposizioni di legge o regolamento.

Le informazioni relative al blocco della Carta possono essere comunicate dalla Banca al Titolare con gli stessi mezzi scelti dalle parti per lo scambio delle informazioni Banca/Titolare. Infatti, in caso di blocco della Carta, la Banca contatta il Titolare al numero di telefono dallo stesso indicato, possibilmente prima che la Carta venga bloccata. Nel caso in cui il Titolare non sia reperibile, la Banca invia un messaggio telefonico ("sms") al Titolare (o eventualmente un messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Titolare o messo a disposizione dalla Banca); nel caso in cui il Titolare fosse ancora irraggiungibile nei modi sopra indicati, la Banca provvede ad informarlo tramite il canale postale.

La Banca è responsabile nei confronti del Titolare in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale la Banca/prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (es. esercente) non è responsabile ai sensi della normativa vigente.

In caso di operazione di pagamento non autorizzata, la Banca, fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 6, rimborsa immediatamente al Titolare l'importo dell'operazione stessa, facendo tornare la situazione al momento precedente all'operazione come se questa non fosse mai avvenuta.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione al Titolare della Carta; in questo caso, anche se si è verificato il rimborso, la Banca può dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata, la Banca otterrà quindi dal Titolare e/o dall'Azienda la restituzione dell'importo.

Art. 6. Modalità di pagamento ed estratto conto

Il Titolare è tenuto a pagare l'importo annuale previsto per il rilascio o il rinnovo della Carta in anticipo e in misura fissa per ogni periodo di dodici mesi, non frazionabili.

Il Titolare deve inoltre pagare alla Banca:

- a) l'importo di tutte le operazioni effettuate, in maniera irrevocabile, con l'utilizzo della Carta;
- b) le spese di emissione, di invio e di bollo relative agli estratti conto ed alla Carta stessa;
- c) le commissioni per oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta estera così composte:
 - Tasso di cambio applicato dai Circuiti al momento della esecuzione dell'operazione;
 - Commissione valutaria applicata dalla Banca e indicata nelle condizioni economiche presenti nel contratto;
 - d) ogni altra spesa e commissione specificamente indicata nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante di questo contratto.

Le somme dovute, in particolare quelle inerenti le transazioni, vengono registrate in un estratto conto inviato con periodicità mensile al Titolare. Le parti possono convenire una diversa periodicità di invio.

Trascorsi 60 giorni dalla data di emissione dei predetti documenti, senza che sia pervenuto alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, reclamo specifico, gli stessi si intenderanno senz'altro approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del rendiconto.

Se il Titolare è possessore di una Carta di Credito Classic BNL abbinata alla TopCredit, viene inviato un unico estratto conto che contiene il dettaglio delle operazioni effettuate sia con la TopCredit che con la Carta Classic.

Il pagamento degli importi dovuti dal Titolare deve avvenire con addebito sul conto corrente bancario indicato dal Titolare, entro il termine indicato nel Documento di Sintesi, fronte spoglio e parte integrante del presente contratto, a partire dalla data di emissione indicata sull'estratto conto.

Se il Titolare è già possessore di una Carta di Credito Classic BNL abbinata alla TopCredit, il termine per il pagamento degli importi dovuti è quello della Carta Classic BNL. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, nel caso in cui il Titolare è venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, deve informare la Banca, in forma scritta, senza indugio e comunque entro il termine massimo di 13 mesi dalla data di addebito secondo le modalità previste dall'art. 13. In questi casi la Banca rettifica il pagamento, dopo aver accertato la fondatezza della richiesta del Titolare.

Art. 7. Rateizzazione dei pagamenti

Il rimborso delle somme dovute entro il limite di utilizzo stabilito avviene ratealmente, attraverso rate mensili fisse per l'importo prescelto dal Titolare in sede di sottoscrizione del presente contratto, nell'ambito degli importi previsti. Tuttavia specifiche posizioni debitorie, conseguenti all'utilizzo della carta, potrebbero determinare l'applicazione di una rata minima calcolata automaticamente.

La rateizzazione comporta la corresponsione di un interesse nella misura indicata nel contratto, calcolato sul saldo risultante dall'ultimo estratto conto fino al giorno del pagamento della rata e, successivamente, sull'importo residuo. Gli interessi così calcolati vengono registrati nel relativo estratto conto mensile. La Banca esegue l'addebito in conto corrente della rata comprensiva di capitale e interessi in data e con le modalità indicate al precedente articolo 6.

Il beneficio della rateizzazione cessa immediatamente in caso di recesso dal rapporto, come regolato dal successivo art. 11, sia da parte della Banca che da parte del Titolare: in questo caso il Titolare è obbligato all'immediato rimborso dell'intero credito e, in mancanza di tale rimborso, al pagamento delle commissioni, spese ed accessori indicati all'articolo 8.

Il Titolare può richiedere la modifica dell'importo della rata mensile, nell'ambito degli importi previsti; la Banca può accettare o meno questa richiesta.

Art. 8. Mancati Pagamenti

Il mancato pagamento anche di una soltanto delle rate entro il termine essenziale di cui all'articolo 6 può comportare decadenza dal beneficio della rateizzazione e, in ogni caso, determina il diritto per la Banca di esigere immediatamente l'intero credito (decadenza dal beneficio del termine). Al Titolare è applicata mensilmente, a titolo di penale, una "commissione per ritardato pagamento" nella misura percentuale o fissa indicata nel contratto, oltre, ovviamente, all'interesse di cui al precedente articolo 7, il cui tasso potrà essere maggiorato a titolo di mora nella percentuale indicata nel contratto, calcolato giornalmente dalla data dell'estratto conto fino al giorno dell'effettivo pagamento. Resta ferma comunque la facoltà della Banca di risolvere immediatamente il contratto, dandone comunicazione al Titolare ovvero di sospendere l'utilizzo della carta.

Art. 9. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto oltre che le relative informazioni. La Banca comunica queste modifiche al Titolare in forma scritta o mediante altro supporto durevole accettato in precedenza dal Titolare, con preavviso minimo di due mesi. Il Titolare ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri. Le comunicazioni della Banca possono essere effettuate mediante l'invio al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal Titolare in questo contratto. Se il Titolare non esercita il diritto di recesso, nei termini indicati, le modifiche comunicate si ritengono accettate.

La Banca non deve comunicare al Titolare le modifiche dei tassi, dovute a variazioni di specifici parametri prescelti. Per quanto riguarda invece i Servizi Assicurativi, viene applicata la relativa normativa di settore.

Art. 10 - Disponibilità delle informazioni relative all'utilizzo della carta e invio delle comunicazioni

Ogni indicazione, anche cartacea, fornita dalla Banca al Titolare tramite gli impianti utilizzati per lo svolgimento dei Servizi oggetto di questo Contratto, non sostituisce le comunicazioni previste dalla legge e dal contratto che regola il rapporto di conto corrente.

Le operazioni relative ai Servizi oggetto di questo Contratto vengono confermate dalla Banca al Titolare mediante il loro inserimento nell'estratto conto nel quale le operazioni stesse vengono riportate con apposita causale. Tale documento dà prova delle operazioni effettuate e del loro ammontare.

La Banca fornisce al Titolare gratuitamente, una volta al mese, sul supporto indicato dal Titolare e concordato con la Banca, o in mancanza sul proprio sito web bni.it o alternativamente allo sportello, le informazioni relative alle operazioni di pagamento eseguite. Le parti concordano che per le informazioni diverse da quelle rese gratuitamente ai sensi di legge e fornite, sono recuperate le relative spese.

L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione in forma cartacea della Banca saranno fatti al Titolare della Carta con pieno effetto al domicilio indicato all'atto della apertura del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. In alternativa alla forma cartacea, qualora l'operatività di questo contratto lo consenta, è in facoltà del Titolare scegliere di ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza relative allo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché altre eventuali comunicazioni inerenti detto rapporto, in forma elettronica, c.d. "Servizio di dematerializzazione"; le modalità dell'utilizzo della forma elettronica sono comunicate al Titolare all'atto dell'adesione al "Servizio" predetto. In ogni momento del rapporto il Titolare ha diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica). L'adesione al "Servizio", così come la facoltà di modifica della tecnica di comunicazione, può essere effettuata con richiesta inviata alla Banca anche in forma elettronica.

In qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Titolare ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.

La Banca invia, con piena validità, gli estratti conto e le comunicazioni scritte, all'ultimo indirizzo indicato dal Titolare, che ha comunque l'obbligo di comunicare alla Banca Nazionale del Lavoro Direzione Produzione e Assistenza Commerciale - Ufficio Monetica Via Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma, eventuali variazioni del proprio indirizzo.

Art. 11. Durata dell'accordo

La Banca può recedere dal contratto mediante comunicazione al Titolare, con un preavviso di 60 giorni, o, in presenza di giustificato motivo, anche senza preavviso. Il Titolare può, invece, recedere in qualsiasi momento da questo contratto ed è tenuto a restituire immediatamente la Carta e ogni altro materiale in precedenza consegnato.

La Banca, in caso di recesso, rimborsa al Titolare la quota residua di canone per il periodo successivo all'estinzione del contratto (quindi, in misura proporzionale ai mesi non goduti).

In ogni caso di risoluzione e/o cessazione di questo accordo, il Titolare deve restituire immediatamente la Carta alla Banca.

Art. 12 - Strumenti di identificazione del Titolare

La Banca può inviare al Titolare nuovi strumenti di identificazione, anche elettronici, per consentirgli di effettuare, a distanza e in modo sicuro, operazioni informative e dispositive a valere sulla propria Carta.

Art. 13 Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione di questo contratto, il Titolare può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca (Via Vittorio Veneto 119 - 00187 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnimail.com) che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF - organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007) se l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro e se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure della Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti le quali possono sempre ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il Titolare, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario (ADR - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - www.conciliatorebancario.it) una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la risoluzione delle controversie relative al rapporto.

È comunque possibile ricorrere all'autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.

Infine il Titolare, insieme alla Banca, può attivare, anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (Artt. 806 e ss. del c.p.c.).

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento.

Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

Art. 14. Clausola sospensiva

Gli effetti di questo contratto sono sospesi fino all'esito positivo della valutazione che la Banca effettuerà sui presupposti di carattere patrimoniale e su tutti gli altri singoli elementi previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza per l'erogazione del credito/servizio.

La Banca comunicherà, di regola entro 30 giorni, l'esito positivo della valutazione degli elementi citati con qualsiasi mezzo idoneo, incluso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia.

Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, e il Titolare dovrà riconoscere alla Banca i costi sostenuti per svolgere la fase valutativa.

Art. 15 - Rinvio e lingua del contratto

Per quanto non espressamente indicato in questo contratto, si intendono direttamente richiamate le Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi, eventualmente accettate dal Titolare al momento dell'accensione del rapporto di conto corrente con la Banca.

Questo contratto è redatto in lingua italiana.



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

dichiaro di accettare la stessa, chiedendo l'attivazione della carta che sarà pertanto regolato dalle condizioni economiche di cui al documento di sintesi e dalle disposizioni di cui all'articolato normativo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente contratto.

Dichiaro, inoltre, di impegnarmi ad utilizzare la carta all'estero nell'osservanza delle disposizioni valutarie pro tempore vigenti.

Vi autorizzo ad addebitarmi la quota annuale relativa alla Carta nella misura indicata sul frontespizio del presente modulo.

FIRMA DEL TITOLARE

Data _____

CLAUSOLE VESSATORIE

Dichiaro altresì di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, cod. civ., le seguenti condizioni:

- Art. 5, Utilizzo della carta; Art. 6, Modalità di pagamento ed estratto conto; Art.8, Mancati pagamenti; Art.9, Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali Art. 11, Durata dell'accordo; Art. 14, Clausola sospensiva.

FIRMA DEL TITOLARE

Data _____

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Dichiaro di aver ricevuto una copia del presente contratto, interamente compilato e completo delle condizioni economiche di cui al documento di sintesi e dalle disposizioni di cui all'articolato normativo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente contratto.

FIRMA DEL TITOLARE

Data _____